



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 969 del 13/12/2021

Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE EX ART. 7, C. 6 D. LGS. N. 165/2001 A UN MEDICO PER PROGETTO PRESSO SOC PEDIATRIA - CONFERIMENTO INCARICO

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente: Bianco Roberto

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con deliberazione n. 895 del 10/11/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a un medico in possesso del diploma di specializzazione in Pediatria nell'ambito del progetto presso la S.O.C. Pediatria dell'A.S.L. VCO volto a definire il miglior percorso di gestione dell'analgo-sedazione in campo neonatale e pediatrico, al di fuori della sala operatoria per la gestione del disagio soggettivo e oggettivo del piccolo paziente di fronte al dolore e allo stress procedurale, rivolto a un medico specializzato per un periodo massimo di dodici mesi e con impegno massimo complessivo di circa 2000 ore e con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 120.000,00 annui;
- il relativo avviso è stato pubblicato sul sito Internet Aziendale, con scadenza del termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione il 26/11/2021;
- entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella della Dott.ssa Giuseppina MARTINOLI (n. 11/03/1958);
- in data 1/12/2021 l'apposita commissione, individuata nella succitata deliberazione n. 895/2021, ha verificato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell'avviso di selezione in capo all'aspirante, ritenendolo idoneo al conferimento dell'incarico libero – professionale in questione, senza effettuare il colloquio come previsto nel *"Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo"* approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020, come risulta dal verbale conservato agli atti del competente ufficio amministrativo di questa Azienda;

Ritenuto pertanto di conferire alla Dott.ssa Giuseppina MARTINOLI (n. 11/03/1958), medico specializzato iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per lo svolgimento di attività di medico specializzato in Pediatria nell'ambito del progetto presso la S.O.C. Pediatria dell'A.S.L. VCO sopra indicato, per un periodo massimo di dodici mesi e con impegno massimo complessivo di circa 2000 ore e con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 120.000,00 annui, secondo le modalità precise nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



Rilevato che nel caso di specie occorre soddisfare esigenze cui l’Azienda non può far fronte con personale in servizio e tale circostanza è stata preliminarmente accertata;

Visti l’art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il “Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di dare atto che, relativamente al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale a un medico specializzato in Pediatria nell’ambito del progetto presso la S.O.C. Pediatria dell’A.S.L. VCO volto a definire il miglior percorso di gestione dell’analgo-sedazione in campo neonatale e pediatrico, al di fuori della sala operatoria per la gestione del disagio soggettivo e oggettivo del piccolo paziente di fronte al dolore e allo stress procedurale, indetto con deliberazione n. 895 del 10/11/2021, è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella della Dott.ssa Giuseppina MARTINOLI (n. 11/03/1958);
- 2) di approvare gli atti della commissione, riunitasi in data 1/12/2021, che ha ritenuto la Dott.ssa G. MARTINOLI idonea al conferimento dell’incarico in questione, come da verbale conservato agli atti;
- 3) di conferire alla Dott.ssa Giuseppina MARTINOLI (n. 11/03/1958), medico specializzato in Pediatria e iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, l’incarico di collaborazione libero – professionale per lo svolgimento di attività di medico specializzato in Pediatria nell’ambito del progetto presso la S.O.C. Pediatria dell’A.S.L. VCO volto a definire il miglior percorso di gestione dell’analgo-sedazione in campo neonatale e pediatrico, al di fuori della sala operatoria per la gestione del disagio soggettivo e oggettivo del piccolo paziente di fronte al dolore e allo stress procedurale, rivolto a un medico specializzato per un periodo massimo di dodici mesi e con impegno massimo complessivo di circa 2000 ore e con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 120.000,00 annui, secondo le modalità precise nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 4) di precisare che nella deliberazione n. 895 del



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

10/11/2021 è stato previsto che la spesa di Euro 120.000,00 derivante dal presente atto venga imputata sul conto 3.10.04.94, - Impegno 14 - SUB 36 del Conto Economico Esercizio 2022 in fase di stesura;

- 5) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 895 del 10/11/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i, a un medico iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e specializzato in Pediatria, per progetto presso la S.O.C. Pediatria volto a definire il miglior percorso di gestione dell'analgo-sedazione in campo neonatale e pediatrico, al di fuori della sala operatoria per la gestione del disagio soggettivo e oggettivo del piccolo paziente di fronte al dolore e allo stress procedurale, rivolto a un medico specializzato per un periodo massimo di dodici mesi e con impegno massimo complessivo di circa 2000 ore e con un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 120.000,00 annui onnicomprensivi;
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. , del , di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott.ssa MARTINOLI Giuseppina (di seguito denominato "Professionista"), nata a il e residente a in Via n. Partita IVA n. codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione, presso la S.O.C. di Pediatria per progetto volto a definire il miglior percorso di gestione dell'analgo-sedazione in campo neonatale e pediatrico, al di fuori della sala operatoria per la gestione del disagio soggettivo e oggettivo del piccolo paziente di fronte al dolore e allo stress procedurale.

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Michelangelo BARBAGLIA, Direttore f.f. S.O.C. Pediatria, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del



Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espletava la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;

- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata di dodici mesi a decorrere dal 1/01/2022 fino al 31/12/2022.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprensivo lordo di Euro 120.000,00 per il periodo previsto e con impegno massimo complessivo di circa 2000 ore.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.



Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 8 **BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott. Giuseppina MARTINOLI

Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)